

ACCORDO
PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO, UTILE PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO, IN
CONCOMITANZA CON L'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARI

tra

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza, con sede in Monza (MB),
via Carlo Prina 22, C.F. n. 05977170967, in persona del Presidente, Daniele Trezzi (di seguito per
brevità "Ordine",

e

l'Università Cattolica del Sacro Cuore, con sede in Milano, L.go Gemelli n. 1, C.F. 02133120150,
in persona del Rettore e legale rappresentante Prof. Franco Anelli, per la propria Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito per brevità "Università
Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza")

visti

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *"Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro"*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *"La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica"*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *"il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti"*;
- la delibera del Consiglio di Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore nell'adunanza del 14 dicembre 2022;
- la delibera n. 5 del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza del giorno 18 gennaio 2023,

considerato

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
- che i percorsi formativi del corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico attivati presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;



tenuto altresì conto

- che l'Università Cattolica del Sacro Cuore è stata canonicamente eretta con decreto della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi del 25 dicembre 1920 ed è stata giuridicamente riconosciuta con Regio Decreto 2 ottobre 1924, m. 1661, quale Università libera;

le parti anzidette convengono quanto segue:

Art. 1 - Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a valorizzare l'alternanza tra formazione e lavoro, al fine di ottimizzare i tempi per l'accesso all'esercizio della professione, regolando negli articoli che seguono il tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare per regolamentare il tirocinio curricolare da includere nel piano di studi dell'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza, cosicché questo sia idoneo ad assolvere la formazione prevista nel percorso di praticantato e ottenga il riconoscimento di CFU (crediti formativi universitari), quale attività didattica aggiuntiva rispetto a quella ordinaria.

Il presente accordo ha durata triennale, al termine del quale le parti concordano di procedere ad una valutazione congiunta in ordine agli esiti raggiunti nel periodo di vigenza dell'accordo, ai fini dell'eventuale rinnovo. L'accordo inizia a produrre i suoi effetti dalla data della sottoscrizione.

Art. 2 – Corso di studio interessato e requisiti formativi dei tirocinanti

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di studio, l'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- Laurea in Servizi giuridici (L-14);
- Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01).

L'Università Cattolica – Facoltà di Giurisprudenza garantisce l'accesso al tirocinio di cui al presente accordo solo agli studenti il cui piano studi preveda l'acquisizione dei seguenti crediti formativi universitari, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

18 CFU dell'Area 12 – Scienze giuridiche, all'esito di esami sostenuti (o da sostenere) nell'ambito del seguente elenco:

IUS/01 – Diritto privato
IUS/04 – Diritto Commerciale
IUS/07 – Diritto del Lavoro



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

IUS/10 – Diritto Amministrativo
IUS/12 – Diritto Tributario
IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU nell'ambito dell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche, all'esito di esami sostenuti (o da sostenere) nell'ambito del seguente elenco:

SECS-P/01 – Economia Politica
SECS-P/07 – Economia Aziendale
SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

Art. 3 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale

Gli studenti iscritti ai corsi di studio di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1° e 2° anno per la laurea triennale e tutti gli esami fino al 4° anno compreso per la laurea magistrale a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare ad un docente di ruolo delegato dal Preside di Facoltà, per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Monza e della Brianza di norma entro il mese di novembre e di febbraio di ogni anno.

Art. 4 – Referenti organizzativi

Art. 4 - Referenti organizzativi

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza e l'Ordine Provinciale dei Consulenti del lavoro di Monza e della Brianza, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo, procederanno ciascuno alla nomina di un Referente organizzativo (e di un eventuale sostituto), comunicandosi vicendevolmente i rispettivi riferimenti anagrafici ed i recapiti.

I Referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I Referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resi disponibili alla frequenza del tirocinio. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti, mediante l'esame dei CV rilasciati dagli studenti e colloqui individuali o collettivi.

Nel corso di svolgimento del tirocinio, è previsto un momento di verifica intermedia al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Altra verifica può altresì essere richiesta in ogni momento dai tirocinanti, dai titolari degli studi professionali o dai Referenti al fine di garantire il proficuo svolgimento del tirocinio nonché l'esatto rispetto delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal presente accordo.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nei corsi di studio

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

In tale periodo, lo studente, compatibilmente con la frequenza dei corsi universitari, degli impegni d'esame e nel rispetto del segreto professionale, svolgerà, senza vincolo di subordinazione, attività di tirocinio ai sensi delle norme professionali vigenti.



6

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza non si assume alcuna responsabilità per l'ipotesi che il periodo di tirocinio non venga, per qualsiasi ragione, considerato utile al fine della maturazione del praticantato, né in ordine alle concrete modalità con cui il tirocinio avrà esecuzione.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università Cattolica, determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6– Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza e l'Ordine, nelle persone dei rispettivi Referenti organizzativi, entro il mese di settembre fissano l'incontro annuale, al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

Entro i mesi di ottobre e di gennaio di ogni anno il Referente per l'Ordine si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede a darne comunicazione al Referente universitario.

Art. 7 - Collaborazione didattica

L'Ordine si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio, ma non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata adesione all'iniziativa da parte dei propri iscritti.

L'Università Cattolica - Facoltà di Giurisprudenza si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di studio attivati dalla Facoltà riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Monza e della Brianza, nell'ambito di tutti i corsi organizzati dalla Facoltà ed in conformità al regolamento didattico della stessa.

Nei predetti corsi o seminari dovranno essere previsti momenti di insegnamento specifico dedicati alla disciplina della deontologia professionale, anche grazie all'intervento di professionisti indicati dall'Ordine.

Art. 8– Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle



6

disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Il Presidente
del Consiglio Provinciale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Monza e della Brianza



Il Rettore
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

VISTO
Il Direttore Generale
(Dott. Paolo Nusiner)